

AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA

STATUTO VIGENTE	STATUTO MODIFICATO
-----------------	--------------------

CAPO 1: Disposizioni generali	CAPO 1: Disposizioni generali
-------------------------------	-------------------------------

Art. 1 Denominazione, sede e costituzione.	Art. 1 Denominazione, sede e costituzione.
1 Ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1, è costituito il consorzio per la mobilità metropolitana torinese.	E' costituito l'ente pubblico di interesse regionale istituito dall'art. 11 della legge regionale 11 luglio 2011, n. 10 di modifica dell'art. 8 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1..
2 Il Consorzio è denominato "Agenzia per la mobilità dell'area metropolitana di Torino", di seguito definito: "Agenzia", siglabile con un marchio che esprime la sintesi essenziale di Agenzia per la Mobilità Torino.	L'ente assume la forma di consorzio ed è denominato "Agenzia per la mobilità metropolitana e regionale", di seguito definito: "Agenzia", siglabile con un marchio che esprime la sintesi essenziale di Agenzia per la mobilità Torino, Piemonte.
3 Il Consorzio è costituito tra la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, il Comune di Torino e i comuni di cui all'Allegato 1 che aderiscano.	Il Consorzio è costituito tra la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, il Comune di Torino e i Comuni di cui all'Allegato 1 che aderiscano.
4 Qualora ne facciano richiesta, con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione sono ammessi a far parte del Consorzio i comuni indicati nell'Allegato 1 ricadenti nell'ambito dell'area conurbata di Torino, fatti salvi gli adempimenti previsti dall'art. 31, comma secondo, del T.U.E.L.	Qualora ne facciano richiesta, con deliberazione del Consiglio d'amministrazione sono ammessi a far parte del Consorzio i Comuni indicati nell'Allegato 1 ricadenti nell'ambito dell'area conurbata di Torino
5 Con deliberazione dell'Assemblea possono essere ammessi a far parte del Consorzio comuni diversi da quelli di cui all'Allegato 1, fatti salvi gli adempimenti previsti dall'art. 31, comma secondo, del T.U.E.L.	Con deliberazione dell'Assemblea possono essere ammessi a far parte del Consorzio comuni diversi da quelli di cui all'Allegato 1
6 L'Agenzia ha sede nel Comune di Torino. Con deliberazione del Consiglio di amministrazione possono stabilirsi nel territorio sedi secondarie, uffici, agenzie, succursali e rappresentanze.	L'Agenzia ha sede nel comune di Torino. Con deliberazione del Consiglio di amministrazione possono stabilirsi nel territorio sedi secondarie, uffici, agenzie, succursali e rappresentanze.
7	Le ammissioni di cui ai commi 4 e 5 sono subordinate all'adesione dei singoli enti al Consorzio.

Art. 2 Durata, recesso, scioglimento	Art. 2 Durata, recesso, scioglimento
1 Il Consorzio ha durata sino all'esaurimento dello scopo sociale.	Il Consorzio ha durata sino all'esaurimento dello scopo sociale.
2 Ogni ente consorziato può recedere dal consorzio con un preavviso di almeno 18 mesi rispetto al momento di effetto del recesso. In caso di recesso, lo stesso avrà effetto solo allo scadere dei contratti di servizio in corso al momento della comunicazione di recesso.	Ogni Ente consorziato può recedere dal Consorzio con un preavviso di almeno 18 mesi rispetto al momento di effetto del recesso. In caso di recesso, lo stesso avrà effetto solo allo scadere dei contratti di servizio in corso al momento della comunicazione di recesso.
3 Il recesso deve essere comunicato per iscritto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno inviata al consorzio .	Il recesso deve essere comunicato per iscritto mediante posta elettronica certificata inviata alla casella P.E.C. del Consorzio .
4 Il recesso può essere esercitato per la prima volta a partire dalla scadenza del secondo periodo di programmazione triennale successivo alla costituzione del consorzio.	Il recesso può essere esercitato per la prima volta a partire dalla scadenza del secondo periodo di programmazione triennale successivo alla costituzione del consorzio.
5 Gli effetti del recesso sono regolamentati dalle specifiche previsioni della convenzione.	Gli effetti del recesso sono regolamentati dalle specifiche previsioni della convenzione.
6 Il consorzio si scioglie: a) Per esaurimento dello scopo b) Per recesso di uno dei seguenti enti: Regione Piemonte, Comune di Torino, Provincia di Torino	Il Consorzio si scioglie: a) Per esaurimento dello scopo b) Per recesso di uno dei seguenti enti: Regione Piemonte, Comune di Torino, Provincia di Torino

Art. 3 Scopi	Art. 3 Scopi
1 L'Agenzia ha l'obiettivo di promuovere la mobilità	L'Agenzia ha l'obiettivo di promuovere la mobilità

	STATUTO VIGENTE	STATUTO MODIFICATO
	sostenibile nell'area metropolitana di Torino, ottimizzando i servizi di trasporto pubblico locale, mediante: a) La pianificazione delle strategie di sviluppo del sistema della mobilità; b) La programmazione dello sviluppo delle infrastrutture, del materiale rotabile e delle tecnologie di controllo, della quantità e qualità del servizio, e delle risorse per la gestione e gli investimenti del sistema di trasporto collettivo; c) L'amministrazione del sistema delle tariffe, dei finanziamenti degli Enti Consorziati, dei contratti con le aziende affidatarie di servizi alla mobilità, dei rapporti di comunicazione e informazione con i cittadini; d) Il controllo dei risultati di investimento e di gestione conseguiti; e) La promozione del miglioramento continuo del servizio alla mobilità; f) L'impiego, con un unico marchio istituzionale, di tutte le risorse in un quadro integrato di gestione, tariffazione e di immagine del sistema di trasporto.	sostenibile nell'area metropolitana di Torino, ottimizzando i servizi di trasporto pubblico locale, mediante: a) La pianificazione delle strategie di sviluppo del sistema della mobilità; b) La programmazione dello sviluppo delle infrastrutture, del materiale rotabile e delle tecnologie di controllo, della quantità e qualità del servizio, e delle risorse per la gestione e gli investimenti del sistema di trasporto collettivo; c) L'amministrazione del sistema delle tariffe, dei finanziamenti degli Enti consorziati, dei contratti con le aziende affidatarie di servizi alla mobilità, dei rapporti di comunicazione e informazione con i cittadini; d) Il controllo dei risultati di investimento e di gestione conseguiti; e) La promozione del miglioramento continuo del servizio alla mobilità; f) L'impiego, con un unico marchio istituzionale, di tutte le risorse in un quadro integrato di gestione, tariffazione e di immagine del sistema di trasporto.
2	L'Agenzia svolge tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico locale degli Enti aderenti in ambito metropolitano con particolare riguardo alla: a) Pianificazione del sistema della mobilità dell'ambito metropolitano e del piano dei trasporti, oltre alla verifica di coerenza e di attuazione dei piani urbani della mobilità redatti dai comuni; b) Programmazione di tutti i servizi e le infrastrutture del trasporto locale attraverso l'approvazione del programma triennale dei servizi del trasporto pubblico locale in area metropolitana; c) Predisposizione dei bandi e gestione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza e gestione dei relativi contratti di servizio, vigilanza e poteri sanzionatori; d) Gestione delle risorse finanziarie conferite dagli Enti aderenti; e) Monitoraggio della mobilità e controllo di efficienza ed efficacia dei servizi e delle infrastrutture e della qualità percepita.	L'Agenzia svolge tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico locale degli Enti aderenti in ambito metropolitano con particolare riguardo alla: a) pianificazione del sistema della mobilità dell'ambito metropolitano e del piano dei trasporti, oltre alla verifica di coerenza e di attuazione dei piani urbani della mobilità redatti dai comuni; b) programmazione di tutti i servizi e le infrastrutture del trasporto locale attraverso l'approvazione del programma triennale dei servizi del trasporto pubblico locale in area metropolitana; c) predisposizione dei bandi e gestione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza e gestione dei relativi contratti di servizio, vigilanza e poteri sanzionatori; d) gestione delle risorse finanziarie conferite dagli Enti aderenti; e) monitoraggio della mobilità e controllo di efficienza ed efficacia dei servizi e delle infrastrutture e della qualità percepita.
3	Gli enti aderenti possono esercitare attraverso l'Agenzia funzioni di propria competenza in materia di mobilità anche diverse da quelle di cui al comma 1 e svolgere qualsiasi operazione o attività ritenuta necessaria al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali.	Gli Enti aderenti possono esercitare attraverso l'Agenzia funzioni di propria competenza in materia di mobilità anche diverse da quelle di cui al comma 1 e svolgere qualsiasi operazione o attività ritenuta necessaria al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali.
4	L'Agenzia, previa convenzione, può svolgere funzioni in materia di trasporto pubblico locale delegate da Enti non consorziati.	L'Agenzia, previa convenzione, può svolgere funzioni in materia di trasporto pubblico locale delegate da enti non consorziati.
5		L'Agenzia, previa convenzione, può svolgere funzioni di supporto tecnico alla programmazione integrata dei servizi ferroviari e su strada nel territorio regionale, in conformità agli ambiti territoriali o bacini individuati dalla Regione Piemonte.
6		Le convenzioni di cui al precedente comma disciplinano le attività previste e l'istituzione di

STATUTO VIGENTE	STATUTO MODIFICATO
	comitati di monitoraggio. La convenzione prevede la copertura degli oneri derivanti dall'espletamento delle funzioni in conformità all'art. 29

CAPO 2: Organi di governo	CAPO 2: Organi di governo
---------------------------	---------------------------

Art. 4 Organi di governo	Art. 4 Organi di governo
1 Sono organi di governo: a) L'assemblea, b) Il consiglio di amministrazione, c) Il presidente dell'Agenzia.	Sono organi di governo: a) l'Assemblea, b) il Consiglio di amministrazione, c) il Presidente dell'Agenzia.

Sezione I: L'Assemblea	Sezione I: L'Assemblea
------------------------	------------------------

Art. 5 Composizione e durata dell'Assemblea	Art. 5 Composizione e durata dell'Assemblea
1 L'assemblea è composta dai rappresentanti degli enti aderenti nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione. Ciascun delegato non può rappresentare più di un ente consorziato.	L'Assemblea è composta dai rappresentanti degli Enti aderenti nella persona del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione. Ciascun delegato non può rappresentare più di un Ente consorziato.
2 L'assemblea è organo di carattere permanente, di durata coincidente con quella dell'Agenzia, non soggetto a rinnovo per scadenze temporali, ma alle sole sostituzioni dei componenti per mutamento della titolarità della carica.	L'Assemblea è organo di carattere permanente, di durata coincidente con quella dell'Agenzia, non soggetto a rinnovo per scadenze temporali, ma alle sole sostituzioni dei componenti per mutamento della titolarità della carica.

Art. 6 Prima adunanza	Art. 6 Prima adunanza
1 Il presidente della Regione o suo delegato presiede la prima seduta dell'Assemblea, convocata dallo stesso entro venti giorni dalla comunicazione degli atti esecutivi di tutti gli enti aderenti all'Agenzia.	Il presidente della Regione o suo delegato presiede la prima seduta dell'Assemblea, convocata dallo stesso entro venti giorni dalla comunicazione degli atti esecutivi di tutti gli enti aderenti all'Agenzia.
2 La seduta deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.	La seduta deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

Art. 7 Competenze	Art. 7 Competenze
1 L'assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.	L'Assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2 L'Assemblea elegge e revoca: a) il consiglio d'amministrazione; b) il presidente dell'Agenzia, scelto tra i componenti del consiglio di amministrazione; c) i revisori dei conti.	L'Assemblea elegge e revoca: a) il Consiglio d'amministrazione; b) il Presidente dell'Agenzia, scelto tra i componenti del consiglio di amministrazione; c) i Revisori dei conti.
3 L'Assemblea approva gli atti fondamentali dell'Agenzia. Sono fondamentali i seguenti atti: a) il piano di mobilità dell'ambito metropolitano e il piano dei trasporti; b) il programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale; c) le tariffe per il trasporto pubblico locale in ambito metropolitano, in armonia con l'art. 12 della Legge Regionale 4 gennaio 2000, n. 1; d) la relazione previsionale e programmatica, i piani finanziari, il bilancio di previsione annuale e pluriennale e relative variazioni, il conto consuntivo; e) le modifiche allo Statuto ed alla convenzione, salva approvazione dei soggetti convenzionati.	L'Assemblea approva gli atti fondamentali dell'Agenzia. Sono fondamentali i seguenti atti: a) il piano di mobilità dell'ambito metropolitano e il piano dei trasporti; b) il programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale; c) le tariffe per il trasporto pubblico locale in ambito metropolitano, in armonia con l'art. 12 della Legge Regionale 4 gennaio 2000, n. 1; d) la relazione previsionale e programmatica, i piani finanziari, il bilancio di previsione annuale e pluriennale e relative variazioni, il conto consuntivo; e) le modifiche allo Statuto ed alla convenzione, salva approvazione dei soggetti convenzionati.
4 E' altresì di competenza dell'assemblea l'approvazione	E' altresì di competenza dell'Assemblea l'approvazione

	STATUTO VIGENTE	STATUTO MODIFICATO
	dei regolamenti e la determinazione degli emolumenti ai componenti degli organi di governo di cui all'art. 4 e dei componenti il collegio dei Revisori.	dei regolamenti e la determinazione degli emolumenti ai componenti degli organi di governo di cui all'art. 4 e dei componenti il Collegio dei Revisori.

	Art. 8 Convocazione e quorum di validità delle sedute dell'assemblea	Art. 8 Convocazione e quorum di validità delle sedute dell'Assemblea
1	L'assemblea si riunisce ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. Il presidente dell'Agenzia è tenuto a indire la riunione, in termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedono un numero di componenti dell'assemblea rappresentanti almeno 12,25% delle quote di partecipazione, o il consiglio d'amministrazione. In caso d'urgenza il termine è ridotto a quarantotto ore.	L'Assemblea si riunisce ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. Il Presidente dell'Agenzia è tenuto a indire la riunione, in termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedono un numero di componenti dell'assemblea rappresentanti almeno 12,25% delle quote di partecipazione, o il Consiglio d'amministrazione. In caso d'urgenza il termine è ridotto a quarantotto ore.
2	La richiesta di convocazione deve indicare il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare. Essa è effettuata presso la sede degli enti consorziati mediante lettera raccomandata o tramite fax, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.	La richiesta di convocazione deve indicare il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare. Essa è effettuata mediante P.E.C. alla casella P.E.C. degli enti consorziati o tramite fax, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
3	In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono intervenuti tutti i rappresentanti degli enti consorziati.	In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono intervenuti tutti i rappresentanti degli enti consorziati.
4	Almeno ventiquattro ore prima della riunione, gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno sono depositati nella segreteria del consorzio a disposizione dei rappresentanti. La presente disposizione non si applica ai casi d'urgenza di cui al precedente comma uno.	Almeno ventiquattro ore prima della riunione, gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno sono depositati nella segreteria del Consorzio e sono messi a disposizione dei rappresentanti anche tramite il sito internet dell'Agenzia. La presente disposizione non si applica ai casi d'urgenza di cui al precedente comma uno.
5	Il presidente dell'Agenzia, su richiesta dei revisori dei conti, in caso di gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'ente, convoca l'assemblea per gli adempimenti di legge.	Il Presidente dell'Agenzia, su richiesta dei revisori dei conti, in caso di gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'ente, convoca l'assemblea per gli adempimenti di legge.
6	Le sedute dell'assemblea si svolgono presso la sede dell'Agenzia o presso la sede di uno degli enti consorziati.	Le sedute dell'Assemblea si svolgono presso la sede dell'Agenzia o presso la sede di uno degli enti consorziati.
7	Le sedute di prima convocazione sono valide con la presenza della metà dei componenti e il 66% delle quote di partecipazione. A seguito di seduta deserta, l'assemblea si riunisce, in seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso. In tal caso, la seduta è valida con l'intervento di tanti componenti che rappresentano almeno il 66% delle quote di partecipazione; l'organo può deliberare sulle proposte comprese nell'ordine del giorno della seduta dichiarata deserta.	Le sedute di prima convocazione sono valide con la presenza della metà dei componenti e il 66% delle quote di partecipazione. A seguito di seduta deserta, l'assemblea si riunisce, in seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso. In tal caso, la seduta è valida con l'intervento di tanti componenti che rappresentano almeno il 66% delle quote di partecipazione; l'organo può deliberare sulle proposte comprese nell'ordine del giorno della seduta dichiarata deserta.
8	Le votazioni sono effettuate a scrutinio palese, salvo che la legge disponga altrimenti.	Le votazioni sono effettuate a scrutinio palese, salvo che la legge disponga altrimenti.
9	I componenti del consiglio d'amministrazione e il presidente dell'Agenzia partecipano ai lavori dell'Assemblea, intervenendo nel dibattito senza diritto di voto. Il Presidente può altresì invitare a partecipare il direttore generale e i dirigenti interessati. Hanno facoltà di partecipare i componenti del collegio dei revisori dei conti, senza diritto di voto.	I componenti del Consiglio d'amministrazione e il Presidente dell'Agenzia partecipano ai lavori dell'Assemblea, intervenendo nel dibattito senza diritto di voto. Il Presidente può altresì invitare a partecipare il Direttore generale e i dirigenti interessati. Hanno facoltà di partecipare i componenti del Collegio dei Revisori dei conti, senza diritto di voto.
10	L'approvazione degli atti dell'assemblea avviene con il voto favorevole espresso dai componenti che rappresentano il 66% delle quote di partecipazione.	L'approvazione degli atti dell'Assemblea avviene con il voto favorevole espresso dai componenti che rappresentano il 66% delle quote di partecipazione.
11	Le deliberazioni dell'assemblea constano di processi verbali firmati dal presidente e dal segretario.	Le deliberazioni dell'Assemblea constano di processi verbali firmati dal Presidente e dal Segretario.

STATUTO VIGENTE		STATUTO MODIFICATO	
Art. 9 Presidenza dell'Agenzia		Art. 9 Presidenza dell'Agenzia	
1	L'assemblea è presieduta dal presidente dell'Agenzia. Al presidente dell'Agenzia sono attribuiti i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività dell'assemblea.		L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Agenzia. Al Presidente dell'Agenzia sono attribuiti i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività dell'Assemblea.
Sezione II: Consiglio d'Amministrazione		Sezione II: Consiglio d'Amministrazione	
Art. 10 Composizione, elezione e durata		Art. 10 Composizione, elezione e durata	
1	Il consiglio d'amministrazione è composto dal presidente dell'Agenzia e da sette consiglieri.		Il Consiglio d'amministrazione è composto da un numero di componenti pari a cinque., compreso il Presidente.
2	L'assemblea consortile sceglie i componenti del consiglio d'amministrazione, fuori dal proprio seno, fra coloro che hanno i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e provinciale ed una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici ricoperti, debitamente documentati da curricula. Possono essere nominati nel Consiglio di Amministrazione anche gli Assessori, competenti per materia, degli Enti consorziati.		L'Assemblea consortile sceglie i componenti del consiglio d'amministrazione, fuori dal proprio seno, fra coloro che hanno i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e provinciale ed una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici ricoperti, debitamente documentati da curricula. Possono essere nominati nel Consiglio di Amministrazione anche gli Assessori, competenti per materia, degli Enti consorziati.
3	Per l'elezione del consiglio d'amministrazione, salvo il caso di elezione unanime di tutti i componenti, l'assemblea provvede sulla base di liste presentate dagli enti consorziati, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Ciascun ente consorziato può esprimere il suo voto per una sola lista.		Per l'elezione del Consiglio d'amministrazione, salvo il caso di elezione unanime di tutti i componenti, l'Assemblea provvede sulla base di liste presentate dagli enti consorziati, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Ciascun Ente consorziato può esprimere il suo voto per una sola lista.
4	I voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi successivamente per uno, due, tre, quattro, cinque così di seguito, secondo il numero di consiglieri da eleggere.		I voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi successivamente per uno, due, tre, quattro, cinque così di seguito, secondo il numero di consiglieri da eleggere.
5	I quozienti ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine previsto e vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente.		I quozienti ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine previsto e vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente.
6	Risultano eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.		Risultano eletti coloro che avranno ottenuto. i quozienti più elevati .
7	In caso di parità di quoziente per l'ultimo consigliere da eleggere, è preferito quello della lista che abbia ottenuto il minor numero di voti.		In caso di parità di quoziente per l'ultimo consigliere da eleggere, è preferito quello della lista che abbia ottenuto il minor numero di voti.
8	Il consiglio di amministrazione dura in carica anni tre dalla nomina, i consiglieri durano in carica sino all'elezione dei nuovi.		Il Consiglio di amministrazione dura in carica anni tre dalla nomina, i consiglieri durano in carica sino all'elezione dei nuovi.
9	La dimissione di quattro componenti il consiglio d'amministrazione comporta la decadenza del consiglio stesso.		La dimissione di quattro tre componenti il Consiglio d'amministrazione comporta la decadenza del Consiglio stesso.
10	Le dimissioni dalla carica di consigliere d'amministrazione non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. I consiglieri d'amministrazione che non intervengono senza giustificato motivo a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti.		Le dimissioni dalla carica di Consigliere d'amministrazione non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. I consiglieri d'amministrazione che non intervengono senza giustificato motivo a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti.
11	L'assemblea procede alla surroga dei consiglieri dimissionari o decaduti o alla nomina del nuovo consiglio entro quarantacinque giorni.		L'assemblea procede alla surroga dei consiglieri dimissionari o decaduti o alla nomina del nuovo consiglio entro quarantacinque giorni.
Art. 11 Ineleggibilità ed incompatibilità		Art. 11 Ineleggibilità ed incompatibilità	
1	Non possono essere candidati alla elezione a		Non possono essere candidati alla elezione a consigliere

	STATUTO VIGENTE	STATUTO MODIFICATO
	consigliere d'amministrazione coloro che sono in lite con l'Agenzia, nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti comunque connesse ai servizi del consorzio, ivi comprese le imprese appaltatrici di forniture di beni e servizi o concessionari di servizi di trasporto pubblico.	d'amministrazione coloro che si trovino nelle condizioni di incandidabilità alla carica di consigliere regionale, provinciale o comunale coloro che sono in lite con l'Agenzia, nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti comunque connesse ai servizi del consorzio, ivi comprese le imprese appaltatrici di forniture di beni e servizi o concessionari di servizi di trasporto pubblico.
2	Sono altresì ineleggibili coloro che si trovino nelle condizioni di ineleggibilità previste dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.	Sono ineleggibili coloro che si trovino nelle condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere regionale, provinciale o comunale.
3	Sono sospesi e decadono dalla carica di consigliere d'amministrazione i soggetti che si trovino nelle condizioni di incompatibilità stabilite nel Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e coloro che vengono a trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità previste nel precedente comma 1.	Sono sospesi e decadono dalla carica i soggetti che si trovino nelle condizioni di incompatibilità alla carica di consigliere regionale, provinciale o comunale e coloro che vengono a trovarsi nelle condizioni previste nei precedenti commi.

	Art. 12 Competenze	Art. 12 Competenze
1	Il consiglio d'amministrazione compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dallo statuto all'assemblea, e che non ricadano nelle competenze, previste dalla legge o dallo statuto, del presidente dell'Agenzia, del direttore generale o dei dirigenti.	Il Consiglio d'amministrazione compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dallo statuto all'assemblea, e che non ricadano nelle competenze, previste dalla legge o dallo statuto, del presidente dell'Agenzia, del direttore generale o dei dirigenti.
2	E', altresì, di competenza del consiglio d'amministrazione: a) l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall'assemblea; b) la nomina del direttore generale; c) la nomina, su proposta del direttore generale, dei responsabili dei servizi, l'attribuzione e la definizione degli incarichi dirigenziali e nonché degli incarichi di collaborazione esterna, riconducibili a prestazioni per il cui conferimento l'ordinamento non preveda un procedimento concorsuale, esclusi quelli di supporto all'attività di gestione, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'articolo 22 che segue ; d) l'autorizzazione al presidente dell'Agenzia a promuovere e resistere alle liti e ad esercitare il potere di conciliazione e transigere nelle controversie riguardanti l'amministrazione; e) l'adozione, in caso di urgenza e sotto la propria responsabilità, delle deliberazioni concernenti variazioni di bilancio, da sottoporre alla successiva ratifica dell'assemblea entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza; f) la nomina di un vicepresidente nell'ambito del consiglio d'amministrazione che sostituisca il presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo; g) la presa d'atto della composizione del Comitato Tecnico e la definizione degli emolumenti.	E', altresì, di competenza del Consiglio d'amministrazione: a) l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall'assemblea; b) la nomina del Direttore generale; c) la nomina, su proposta del Direttore generale, dei responsabili dei servizi, l'attribuzione e la definizione degli incarichi dirigenziali e nonché degli incarichi di collaborazione esterna, riconducibili a prestazioni per il cui conferimento l'ordinamento non preveda un procedimento concorsuale, esclusi quelli di supporto all'attività di gestione, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'articolo 22; d) l'autorizzazione al presidente dell'Agenzia a promuovere e resistere alle liti e ad esercitare il potere di conciliazione e transigere nelle controversie riguardanti l'amministrazione; e) l'adozione, in caso di urgenza e sotto la propria responsabilità, delle deliberazioni concernenti variazioni di bilancio, da sottoporre alla successiva ratifica dell'assemblea entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza; f) la nomina di un Vicepresidente nell'ambito del Consiglio d'amministrazione che sostituisca il presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo; g) la presa d'atto della composizione del Comitato Tecnico e la definizione degli emolumenti.

	Art. 13 Convocazioni	Art. 13 Convocazioni
1	Il consiglio è convocato dal presidente ogni qualvolta lo reputi necessario e comunque con cadenza almeno	Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo reputi necessario e comunque con cadenza almeno

	STATUTO VIGENTE	STATUTO MODIFICATO
	mensile. La convocazione è altresì obbligatoria se ne fanno richiesta motivata e contenente gli argomenti da trattare, due consiglieri o il direttore generale o il collegio dei revisori. La riunione in questo caso deve essere fissata non oltre dieci giorni dalla richiesta.	mensile. La convocazione è altresì obbligatoria se ne fanno richiesta motivata e contenente gli argomenti da trattare, due consiglieri o il Direttore generale o il collegio dei revisori. La riunione in questo caso deve essere fissata non oltre dieci giorni dalla richiesta.
2	Il collegio si riunisce nella sede del consorzio o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione purché in Italia.	Il collegio si riunisce nella sede del Consorzio o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione purché in Italia.
3	L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, il luogo della riunione e l'indicazione degli oggetti da trattarsi nell'adunanza e deve essere trasmesso per iscritto anche a mezzo fax.	L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, il luogo della riunione e l'indicazione degli oggetti da trattarsi nell'adunanza e deve essere trasmesso tramite posta elettronica o a mezzo fax.
4	L'avviso di convocazione deve essere inviato ai componenti il consiglio di amministrazione nel loro domicilio indicato in sede di accettazione della nomina o successivamente modificato mediante comunicazione scritta inviata al consorzio.	L'avviso di convocazione deve essere inviato ai componenti il consiglio di amministrazione indicato alla casella di posta elettronica indicata in sede di accettazione della nomina o successivamente modificato mediante comunicazione scritta inviata al consorzio.
5	Gli avvisi di convocazione devono pervenire ai consiglieri almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza il termine è ridotto a ventiquattro ore.	Gli avvisi di convocazione devono pervenire ai consiglieri almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza il termine è ridotto a ventiquattro ore.

	Art. 14 Deliberazioni	Art. 14 Deliberazioni
1	Le sedute del consiglio d'amministrazione sono valide con l'intervento della metà più uno dei suoi membri.	Le sedute del Consiglio d'amministrazione sono valide con l'intervento della metà più uno dei suoi membri.
2	Il consiglio d'amministrazione delibera a maggioranza dei voti e a scrutinio segreto nei casi concernenti le persone. In caso di parità prevale il voto del Presidente.	Il Consiglio d'amministrazione delibera a maggioranza dei voti e a scrutinio segreto nei casi concernenti le persone. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
3	Alle sedute del consiglio d'amministrazione partecipa il direttore generale dell'Agenzia, senza diritto di voto.	Alle sedute del Consiglio d'amministrazione partecipa il direttore generale dell'Agenzia, senza diritto di voto.
4	Delle deliberazioni del consiglio è redatto processo verbale dal segretario e firmato dal presidente e dal segretario.	Delle deliberazioni del consiglio è redatto processo verbale dal segretario e firmato dal Presidente e dal Segretario.

<i>Sezione III: Il Presidente dell'Agenzia</i>	<i>Sezione III: Il Presidente dell'Agenzia</i>
--	--

	Art. 15 Nomina, durata, cessazione	Art. 15 Nomina, durata, cessazione
1	Il presidente dell'Agenzia è nominato dall'assemblea tra i consiglieri di amministrazione.	Il Presidente dell'Agenzia è nominato dall'Assemblea tra i consiglieri di amministrazione.
2	Il presidente dura in carica quanto dura il consiglio di amministrazione.	Il Presidente dura in carica quanto dura il consiglio di amministrazione.
3	Il presidente cessa dalla carica in caso di approvazione di deliberazione motivata di revoca dell'assemblea assunta con la stessa maggioranza necessaria per la nomina.	Il Presidente cessa dalla carica in caso di approvazione di deliberazione motivata di revoca dell'assemblea assunta con la stessa maggioranza necessaria per la nomina.
4	In caso di impedimento permanente, revoca dall'incarico, decadenza, sospensione o decesso del presidente dell'Agenzia, l'assemblea provvede alla nomina di un nuovo presidente, previa integrazione del consiglio d'amministrazione.	In caso di impedimento permanente, revoca dall'incarico, decadenza, sospensione o decesso del presidente dell'Agenzia, l'Assemblea provvede alla nomina di un nuovo presidente, previa integrazione del Consiglio d'amministrazione.
5	Il presidente è sostituito dal vice-presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo.	Il Presidente è sostituito dal Vice-presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo.

	Art. 16 Competenza	Art. 16 Competenza
1	Il presidente rappresenta l'Agenzia, nell'esercizio delle proprie competenze, in particolare: a) convoca e presiede l'Assemblea e dirige i lavori e le attività dell'assemblea;	Il Presidente rappresenta l'Agenzia, nell'esercizio delle proprie competenze, in particolare: a) convoca e presiede l'Assemblea e dirige i lavori e le attività dell'assemblea;

STATUTO VIGENTE	STATUTO MODIFICATO
b) convoca il consiglio d'amministrazione e lo presiede; c) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi, all'esecuzione degli atti, e, salvo la competenza degli altri organi dell'ente, sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite o delegate dagli enti consorziati; d) previa deliberazione dell'organo competente, stipula con altri enti convenzioni per lo svolgimento, in modo coordinato, di funzioni e servizi; esprime il consenso sugli accordi di programma e provvede alla loro approvazione ai sensi di legge; e) previa deliberazione del consiglio d'amministrazione, promuove e resiste alle liti ed esercita il potere di conciliare e transigere le controversie riguardanti l'amministrazione.	b) convoca il Consiglio d'amministrazione e lo presiede; c) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi, all'esecuzione degli atti, e, salvo la competenza degli altri organi dell'ente, sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite o delegate dagli enti consorziati; d) previa deliberazione dell'organo competente, stipula con altri enti convenzioni per lo svolgimento, in modo coordinato, di funzioni e servizi; esprime il consenso sugli accordi di programma e provvede alla loro approvazione ai sensi di legge; e) previa deliberazione del consiglio d'amministrazione, promuove e resiste alle liti ed esercita il potere di conciliare e transigere le controversie riguardanti l'amministrazione.

CAPO 3: Organi di direzione amministrativa e tecnica	CAPO 3: Organi di direzione amministrativa e tecnica
--	--

Art. 17 Organi di direzione amministrativa	Art. 17 Organi di direzione amministrativa
1 Sono organi di direzione amministrativa e tecnica dell'Agenzia il direttore e gli altri dirigenti, in relazione alle attribuzioni loro conferite per il coordinamento e la direzione degli uffici o per lo svolgimento di funzioni ispettive e di consulenza, studio e ricerca a livello dirigenziale ai sensi delle norme di legge, del presente statuto e dei regolamenti.	Sono organi di direzione amministrativa e tecnica dell'Agenzia il Direttore e gli altri dirigenti, in relazione alle attribuzioni loro conferite per il coordinamento e la direzione degli uffici o per lo svolgimento di funzioni ispettive e di consulenza, studio e ricerca a livello dirigenziale ai sensi delle norme di legge, del presente statuto e dei regolamenti.

Art. 18 Il direttore generale dell'Agenzia	Art. 18 Il direttore generale dell'Agenzia
1 Il consiglio d'amministrazione nomina il direttore generale dell'Agenzia, al di fuori della dotazione organica, con contratto a tempo determinato non eccedente la durata del mandato del consiglio d'amministrazione.	Il Consiglio d'amministrazione nomina il Direttore generale dell'Agenzia, al di fuori della dotazione organica, con contratto a tempo determinato non eccedente la durata del mandato del Consiglio d'amministrazione.
2 Il direttore generale è scelto tra esperti di amministrazione del trasporto pubblico locale e/o di programmazione di sistemi di mobilità e dei trasporti, previo accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso alle qualifiche dirigenziali nella pubblica amministrazione, sulla base di curricula formativi e professionali che ne comprovino le capacità tecniche, gestionali ed organizzative.	Il Direttore generale è scelto tra esperti di amministrazione del trasporto pubblico locale e/o di programmazione di sistemi di mobilità e dei trasporti, previo accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso alle qualifiche dirigenziali nella pubblica amministrazione, sulla base di curricula formativi e professionali che ne comprovino le capacità tecniche, gestionali ed organizzative.
3 Al direttore generale compete la responsabilità gestionale; egli persegue gli obiettivi e gli indirizzi stabiliti dagli organi di governo dell'ente sulla base delle direttive impartite dagli stessi; sovrintende alla gestione dell'ente; coordina e indirizza i dirigenti dell'Agenzia, perseguendo livelli ottimali di efficienza, efficacia ed economicità, ai fini del pareggio di bilancio da raggiungere attraverso l'equilibrio delle spese e delle entrate.	Al Direttore generale compete la responsabilità gestionale; egli persegue gli obiettivi e gli indirizzi stabiliti dagli organi di governo dell'ente sulla base delle direttive impartite dagli stessi; sovrintende alla gestione dell'ente; coordina e indirizza i dirigenti dell'Agenzia, perseguendo livelli ottimali di efficienza, efficacia ed economicità, ai fini del pareggio di bilancio da raggiungere attraverso l'equilibrio delle spese e delle entrate.
4 Il direttore generale può essere revocato dal consiglio di amministrazione in caso di inosservanza delle direttive del presidente dell'Agenzia o del consiglio d'amministrazione; di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati e previsti nel piano esecutivo di gestione; per responsabilità particolarmente grave o reiterata;	Il Direttore generale può essere revocato dal consiglio di amministrazione in caso di inosservanza delle direttive del presidente dell'Agenzia o del Consiglio d'amministrazione; di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati e previsti nel piano esecutivo di gestione; per responsabilità particolarmente grave o reiterata; negli

	STATUTO VIGENTE	STATUTO MODIFICATO
	negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro	altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro

	Art. 19 Attribuzione e definizione degli incarichi dirigenziali	Art. 19 Attribuzione e definizione degli incarichi dirigenziali
1	Il consiglio d'amministrazione provvede, sulla base di un'istruttoria predisposta del direttore generale ad attribuire e definire gli incarichi dirigenziali al personale di ruolo tenendo conto della natura e delle capacità professionali del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza. Provvede alla loro revoca in caso di inosservanza delle direttive del presidente dell'Agenzia, del consiglio d'amministrazione, del direttore generale; di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati dal direttore generale e previsti nel piano esecutivo di gestione; per responsabilità particolarmente grave o reiterata; negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro.	Il Consiglio d'amministrazione provvede, sulla base di un'istruttoria predisposta del direttore generale ad attribuire e definire gli incarichi dirigenziali al personale di ruolo tenendo conto della natura e delle capacità professionali del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza. Provvede alla loro revoca in caso di inosservanza delle direttive del presidente dell'Agenzia, del Consiglio d'Amministrazione, del direttore generale; di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati dal direttore generale e previsti nel piano esecutivo di gestione; per responsabilità particolarmente grave o reiterata; negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro.

	Art. 20 Attribuzione di incarichi di direzione a dirigenti degli enti consorziati	Art. 20 Attribuzione di incarichi di direzione a dirigenti degli enti consorziati
1	Gli incarichi di direzione di cui al presente capo possono essere conferiti, previo assenso dell'amministrazione di provenienza, a dirigenti degli enti consorziati distaccati presso l'Agenzia per la durata dell'incarico.	Gli incarichi di direzione di cui al presente capo possono essere conferiti, previo assenso dell'amministrazione di provenienza, a dirigenti degli enti consorziati distaccati presso l'Agenzia per la durata dell'incarico.

	Art. 21 Segretario dell'Agenzia	Art. 21 Segretario dell'Agenzia
1	Il segretario svolge funzioni di assistenza giuridico-amministrativa, partecipa con funzioni consultive e di assistenza alle riunioni dell'assemblea e del consiglio d'amministrazione curandone la verbalizzazione.	Il Segretario svolge funzioni di assistenza giuridico-amministrativa, partecipa con funzioni consultive e di assistenza alle riunioni dell'assemblea e del consiglio d'amministrazione curandone la verbalizzazione.
2	Il segretario è nominato dal consiglio d'amministrazione tra i dirigenti amministrativi di ruolo dell'Agenzia, previo assenso dell'amministrazione di provenienza, tra i dirigenti amministrativi o tra i segretari di uno degli enti consorziati.	Il Segretario è nominato dal consiglio d'amministrazione tra i dirigenti amministrativi di ruolo dell'Agenzia, previo assenso dell'amministrazione di provenienza, tra i dirigenti amministrativi o tra i segretari di uno degli enti consorziati o tra gli iscritti all'Albo per la Gestione dei Segretari Comunali e Provinciali.
3	Il Segretario dipende funzionalmente dal Presidente.	Il Segretario dipende funzionalmente dal Presidente.

	Art. 22 Contratti a tempo determinato e collaborazioni esterne	Art. 22 Contratti a tempo determinato e collaborazioni esterne
1	Nel quadro della normativa vigente la copertura di posti di responsabili di servizio e degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.	Nel quadro della normativa vigente la copertura di posti di responsabili di servizio e degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
2	Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine potranno essere previste collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, ovvero collaborazioni coordinate e continuative.	Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine potranno essere previste collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, ovvero collaborazioni coordinate e continuative.
3	Per quanto non previsto si applicano le norme sulle attribuzioni degli incarichi a contratto del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in quanto compatibili.	Per quanto non previsto si applicano le norme sulle attribuzioni degli incarichi a contratto del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in quanto compatibili.

	Art. 23 Assunzioni tramite mobilità	Art. 23 Assunzioni tramite mobilità
1	In fase di avvio del consorzio, al fine di acquisire le	In fase di avvio del consorzio, al fine di acquisire le

	STATUTO VIGENTE	STATUTO MODIFICATO
	professionalità necessarie all'attività dell'Agenzia, la copertura di posti di responsabili di servizio e degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione può avvenire mediante mobilità tra enti o imprese pubbliche e consorzio, con la conservazione del maturato economico, non riassorbibile con i futuri aumenti contrattuali.	professionalità necessarie all'attività dell'Agenzia, la copertura di posti di responsabili di servizio e degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione può avvenire mediante mobilità tra enti o imprese pubbliche e consorzio, con la conservazione del maturato economico, non riassorbibile con i futuri aumenti contrattuali.
2	A tale personale è garantito, previo accordo con gli enti di provenienza, il reintegro presso questi ultimi in caso di scioglimento dell'Agenzia.	A tale personale è garantito, previo accordo con gli enti di provenienza, il reintegro presso questi ultimi in caso di scioglimento dell'Agenzia.
3	Per tale personale saranno definiti livelli retributivi di ingresso in Agenzia commisurati agli stipendi percepiti presso gli enti di provenienza, e potranno essere definite quote di incentivazione economica individuali, al fine di motivare economicamente il trasferimento, coinvolgere tutto il personale nel raggiungimento dei risultati, e favorire le perequazioni occorrenti ad armonizzare la retribuzione di soggetti provenienti da ambiti contrattuali differenti.	Per tale personale saranno definiti livelli retributivi di ingresso in Agenzia commisurati agli stipendi percepiti presso gli enti di provenienza, e potranno essere definite quote di incentivazione economica individuali, al fine di motivare economicamente il trasferimento, coinvolgere tutto il personale nel raggiungimento dei risultati, e favorire le perequazioni occorrenti ad armonizzare la retribuzione di soggetti provenienti da ambiti contrattuali differenti.
4	Ai fini previdenziali saranno conservate, per quanto possibile, a titolo individuale le eventuali condizioni di miglior favore previste dall'ambito contrattuale preesistente.	Ai fini previdenziali saranno conservate, per quanto possibile, a titolo individuale le eventuali condizioni di miglior favore previste dall'ambito contrattuale preesistente.

CAPO 4: Comitato Tecnico	CAPO 4: Comitato Tecnico
--------------------------	--------------------------

Art. 24 Comitato Tecnico	Art. 24 Comitato Tecnico
1 E' istituito un Comitato Tecnico composto da dirigenti o loro delegati, competenti in materia di trasporti, di Regione Piemonte, Provincia di Torino e Comune di Torino, designati dagli Enti di appartenenza.	E' istituito un Comitato Tecnico composto da dirigenti o loro delegati, competenti in materia di trasporti, di Regione Piemonte, Provincia di Torino e Comune di Torino, designati dagli Enti di appartenenza.
2 Il Comitato Tecnico, organo di consultazione, opera a supporto del Consiglio di Amministrazione in relazione a tutte le questioni di natura tecnica in materia di pianificazione, programmazione e attuazione del trasporto pubblico locale delle quali sia investito dal Consiglio di Amministrazione, al fine di assicurare la coerenza delle iniziative dell'Agenzia con quelle degli Enti Consorziati, e viceversa.	Il Comitato Tecnico, organo di consultazione, opera a supporto del Consiglio di Amministrazione in relazione a tutte le questioni di natura tecnica in materia di pianificazione, programmazione e attuazione del trasporto pubblico locale delle quali sia investito dal Consiglio di Amministrazione, al fine di assicurare la coerenza delle iniziative dell'Agenzia con quelle degli Enti Consorziati, e viceversa.

CAPO 5: Atti amministrativi e Organi - disposizioni generali	CAPO 5: Atti amministrativi e Organi - disposizioni generali
--	--

Art. 25 Atti amministrativi: procedimento, pubblicazione e controllo	Art. 25 Atti amministrativi: procedimento, pubblicazione e controllo
1 Agli atti amministrativi degli organi dell'Agenzia si applicano le disposizioni previste per gli atti degli enti locali dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.	Agli atti amministrativi degli organi dell'Agenzia si applicano le disposizioni previste per gli atti degli enti locali dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali in quanto compatibili

Art. 26 Assicurazione e tutela giudiziale degli organi	Art. 26 Assicurazione e tutela giudiziale degli organi
1 Il presidente dell'Agenzia, i consiglieri d'amministrazione, unitamente al direttore, ai dirigenti, ed ai responsabili d'ufficio vengono assicurati contro i rischi inerenti all'espletamento delle loro funzioni.	Il Presidente dell'Agenzia, i Consiglieri d'amministrazione, unitamente al Direttore, ai dirigenti, ed ai responsabili d'ufficio vengono assicurati contro i rischi inerenti all'espletamento delle loro funzioni.

	STATUTO VIGENTE	STATUTO MODIFICATO
2	L'Agenzia, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del presidente dell'Agenzia, del presidente dell'assemblea, dei consiglieri d'amministrazione, del direttore e degli altri dipendenti, per fatti o atti connessi direttamente all'espletamento delle funzioni del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto d'interesse, ogni onere di difesa sin dall'avvio del procedimento, facendo assistere il medesimo, con il suo consenso, da un legale di comune gradimento. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripeterà dall'assistito, amministratore e /o dipendente, tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.	L'Agenzia, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del presidente dell'Agenzia, del presidente dell'assemblea, dei consiglieri d'amministrazione, del direttore e degli altri dipendenti, per fatti o atti connessi direttamente all'espletamento delle funzioni del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto d'interesse, ogni onere di difesa sin dall'avvio del procedimento, facendo assistere il medesimo, con il suo consenso, da un legale di comune gradimento. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripeterà dall'assistito, amministratore e /o dipendente, tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.

CAPO 6: Collegio dei revisori dei conti	CAPO 6: Collegio dei revisori dei conti
---	---

Art. 27 Elezione, composizione e durata	Art. 27 Elezione, composizione e durata
1 L'elezione, la composizione, la presidenza del collegio dei revisori dei conti, nonché il compenso e le cause di incompatibilità, ineleggibilità e di decadenza dei suoi componenti, sono regolate dalle norme del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali che disciplinano l'organo di revisione economico-finanziario degli enti locali, in quanto compatibili.	L'elezione, la composizione, la presidenza del collegio dei revisori dei conti, nonché il compenso, e le cause di incompatibilità, ineleggibilità e di decadenza dei suoi componenti, sono regolate dalle norme del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali che disciplinano l'organo di revisione economico-finanziario degli enti locali, in quanto compatibili.
2 I revisori durano in carica tre anni decorrenti dalla deliberazione di nomina, sono irrevocabili salvo che per inadempienza e sono rieleggibili per una sola volta.	I Revisori durano in carica tre anni decorrenti dalla deliberazione di nomina, sono irrevocabili salvo che per inadempienza e sono rieleggibili per una sola volta.
3 I revisori hanno la responsabilità di esercitare le funzioni previste dalla legge sopra citata e dal regolamento di contabilità.	I Revisori hanno la responsabilità di esercitare le funzioni previste dalla legge sopra citata e dal regolamento di contabilità.
4 I revisori possono assistere alle sedute dell'Assemblea dei rappresentanti e, su invito del presidente dell'agenzia, anche alle adunanze del consiglio di amministrazione nelle quali si tratti di bilancio, di conto consuntivo, oppure di materie economiche finanziarie di rilevante interesse per l'Agenzia.	I Revisori possono assistere alle sedute dell'Assemblea dei rappresentanti e, su invito del presidente dell'agenzia, anche alle adunanze del consiglio di amministrazione nelle quali si tratti di bilancio, di conto consuntivo, oppure di materie economiche finanziarie di rilevante interesse per l'Agenzia.

CAPO 7: Patrimonio e gestione economico-finanziaria	CAPO 7: Patrimonio e gestione economico-finanziaria
---	---

Art. 28 - Patrimonio	Art. 28 - Patrimonio
1 L'Agenzia è dotata di un proprio patrimonio costituito da un fondo di dotazione, fissato dalla convenzione in proporzione alle quote di partecipazione di ciascun ente all'Agenzia, dagli eventuali conferimenti in natura, nonché dalle acquisizioni dirette effettuati con mezzi propri.	L'Agenzia è dotata di un proprio patrimonio costituito da un fondo di dotazione, fissato dalla convenzione in proporzione alle quote di partecipazione di ciascun ente all'Agenzia, dagli eventuali conferimenti in natura, nonché dalle acquisizioni dirette effettuati con mezzi propri.
2 Eventuali conferimenti in natura sono imputati alle quote di partecipazione e valutati in base al valore attuale con le modalità previste dall'art. 2343 c.c..	Eventuali conferimenti in natura sono imputati alle quote di partecipazione e valutati in base al valore attuale con le modalità previste dall'art. 2343 c.c..
3 I beni in dotazione, come i beni direttamente acquisiti	I beni in dotazione, come i beni direttamente acquisiti

	STATUTO VIGENTE	STATUTO MODIFICATO
	dall'Agenzia, sono iscritti nel libro dei cespiti dell'agenzia, e, a suo nome presso i registri mobiliari o immobiliari.	dall'Agenzia, sono iscritti nel libro dei cespiti dell'Agenzia, e, a suo nome presso i registri mobiliari o immobiliari.
4	All'Agenzia possono essere assegnati beni in uso, locazione o comodato gratuito, da parte degli enti consorziati.	All'Agenzia possono essere assegnati beni in uso, locazione o comodato gratuito, da parte degli enti consorziati.
5	In caso di cessazione dell'Agenzia o di separazione da essa di alcuno dei suoi membri, il patrimonio è ripartito fra i singoli enti in proporzione delle rispettive quote di partecipazione, salvo i diritti dei terzi.	In caso di cessazione dell'Agenzia o di separazione da essa di alcuno dei suoi membri, il patrimonio è ripartito fra i singoli enti in proporzione delle rispettive quote di partecipazione, salvo i diritti dei terzi.

	Art. 29 Fonti di finanziamento	Art. 29 Fonti di finanziamento
1	Le entrate dell'Agenzia sono rappresentate da: a) trasferimenti per il finanziamento dei servizi minimi di trasporto pubblico locale; b) trasferimenti per le attrezzature di arredo delle linee di controllo e monitoraggio dell'utenza e ad azioni di promozione e di informazione del trasporto pubblico locale; c) trasferimenti per il rinnovo ed il potenziamento del materiale rotabile e dei beni strumentali aziendali; d) trasferimenti per il finanziamento dei servizi complementari a quelli minimi; e) trasferimenti dai comuni o altri enti per studi o progettazioni su commessa.	Le entrate dell'Agenzia sono rappresentate da: a) trasferimenti per il finanziamento dei servizi minimi di trasporto pubblico locale; b) trasferimenti per le attrezzature di arredo delle linee di controllo e monitoraggio dell'utenza e ad azioni di promozione e di informazione del trasporto pubblico locale; c) trasferimenti per il rinnovo ed il potenziamento del materiale rotabile e dei beni strumentali aziendali; d) trasferimenti per il finanziamento dei servizi complementari a quelli minimi; e) trasferimenti dai comuni o altri enti per studi o progettazioni su commessa.
2	Gli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni conferite all'Agenzia sono finanziati mediante una quota dei trasferimenti stanziati per l'espletamento delle funzioni medesime. Tale quota, determinata dal Consiglio d'Amministrazione, non può essere superiore a quanto stabilisce la L.R. 1/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Eventuali somme aggiuntive sono deliberate espressamente dall'Assemblea contestualmente al bilancio di previsione.	Gli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni conferite all'Agenzia sono finanziati mediante una quota dei trasferimenti stanziati per l'espletamento delle funzioni medesime. Tale quota, determinata dal Consiglio d'amministrazione, non può essere superiore a quanto stabilisce la L.R. 1/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Eventuali somme aggiuntive sono deliberate espressamente dall'Assemblea contestualmente al bilancio di previsione.
3	L'eventuale risparmio, conseguito da appalti delle concessioni dei servizi, rispetto alle risorse assegnate dagli enti consorziati:	L'eventuale risparmio, conseguito da appalti delle concessioni dei servizi, rispetto alle risorse assegnate dagli Enti consorziati:
	a) rimane a disposizione dell'Agenzia con vincolo di destinazione alla funzione di trasporto pubblico e in genere della mobilità, se si tratta di risorse destinate al finanziamento per i servizi di trasporto pubblico locale minimi; b) viene restituito all'ente conferente se si tratta di risorse per servizi complementari a quelli minimi, fatta salva diversa destinazione deliberata dall'Assemblea.	a) rimane a disposizione dell'Agenzia con vincolo di destinazione alla funzione di trasporto pubblico e in genere della mobilità, se si tratta di risorse destinate al finanziamento per i servizi di trasporto pubblico locale minimi; b) viene restituito all'ente conferente se si tratta di risorse per servizi complementari a quelli minimi, fatta salva diversa destinazione deliberata dall'Assemblea.
4	I proventi derivanti da sanzioni a carico dell'affidatario dei servizi di trasporto pubblico, previste dal contratto di servizio, sono acquisiti al bilancio dell'Agenzia.	I proventi derivanti da sanzioni a carico dell'affidatario dei servizi di trasporto pubblico, previste dal contratto di servizio, sono acquisiti al bilancio dell'Agenzia.
5	Le scadenze delle erogazioni dei flussi di spesa dagli enti consorziati all'Agenzia sono definiti dalla convenzione.	Le scadenze delle erogazioni dei flussi di spesa dagli enti consorziati all'Agenzia sono definiti dalla convenzione.

	Art. 30 Contrazione dei mutui	Art. 30 Contrazione dei mutui
1	L'Agenzia può contrarre mutui o altre forme di indebitamento nei casi e con le modalità previsti dalla legge.	L'Agenzia può contrarre mutui o altre forme di indebitamento nei casi e con le modalità previsti dalla legge.

	STATUTO VIGENTE	STATUTO MODIFICATO
2	Le garanzie per la contrazione dei mutui possono essere rilasciate sia pro-quota dagli enti consorziati, sia da uno o più enti consorziati.	Le garanzie per la contrazione dei mutui possono essere rilasciate sia pro-quota dagli enti consorziati, sia da uno o più enti consorziati.
3	Le rate di ammortamento dei mutui sono assunte a carico del bilancio dell'Agenzia, oppure pro-quota dagli enti consorziati, oppure da uno o più enti consorziati che, di comune accordo, intendono accollarsi l'onere.	Le rate di ammortamento dei mutui sono assunte a carico del bilancio dell'Agenzia, oppure pro-quota dagli enti consorziati, oppure da uno o più enti consorziati che, di comune accordo, intendono accollarsi l'onere.

	Art. 31 Contabilità e bilanci	Art. 31 Contabilità e bilanci
1	Si applicano all'Agenzia, per quanto riguarda la finanza e la contabilità e i bilanci, le norme stabilite per gli enti locali, in quanto compatibili.	Si applicano all'Agenzia, per quanto riguarda la finanza e la contabilità e i bilanci, le norme stabilite per gli enti locali, in quanto compatibili.

	CAPO 8: Uffici	CAPO 8: Uffici
--	----------------	----------------

	Art. 32 Principi e criteri di organizzazione	Art. 32 Principi e criteri di organizzazione
1	L'Agenzia informa la propria attività amministrativa ai principi di separazione delle funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi di direzione politica, dai compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti agli organi di direzione amministrativa, nonché ai principi di trasparenza e partecipazione.	L'Agenzia informa la propria attività amministrativa ai principi di separazione delle funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi di direzione politica, dai compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti agli organi di direzione amministrativa, nonché ai principi di trasparenza e partecipazione.
2	L'organizzazione degli uffici è determinata con atti regolamentari, in attuazione dei criteri stabiliti dalla legge per la pubblica amministrazione.	L'organizzazione degli uffici è determinata con atti regolamentari, in attuazione dei criteri stabiliti dalla legge per la pubblica amministrazione.
3	L'Agenzia è organizzata secondo processi basati su un proprio sistema qualità che tiene conto dei requisiti ISO.	L'Agenzia è organizzata secondo processi basati su un proprio sistema qualità che tiene conto dei requisiti ISO.
4	Ove occorra, l'Agenzia può assumere personale proprio anche con l'istituto della mobilità tra enti pubblici, oppure avvalersi, con il consenso delle rispettive amministrazioni, dell'opera di quello dipendente dagli enti consorziati.	Ove occorra, l'Agenzia può assumere personale proprio anche con l'istituto della mobilità tra enti pubblici, oppure avvalersi, con il consenso delle rispettive amministrazioni, dell'opera di quello dipendente dagli Enti consorziati.
5	Le deliberazioni d'assunzione sono assunte dal consiglio d'amministrazione, i contratti di lavoro sono di competenza degli organi di direzione amministrativa.	Le deliberazioni d'assunzione sono assunte dal consiglio d'amministrazione, i contratti di lavoro sono di competenza degli organi di direzione amministrativa.
6	Al personale assunto direttamente dal consorzio, ai fini assicurativi, previdenziali e assistenziali si applicano le norme previste per i comuni e le province.	Al personale assunto direttamente dal consorzio, ai fini assicurativi, previdenziali e assistenziali si applicano le norme previste per i comuni e le province.
7	Ai dipendenti del consorzio si applicano i contratti collettivi nazionali del comparto Regioni, autonomie locali, con applicazione delle norme stabilite per i Comuni di dimensione pari a quella di Torino.	Ai dipendenti del Consorzio si applicano i contratti collettivi nazionali del comparto Regioni, autonomie locali, con applicazione delle norme stabilite per i comuni di dimensione pari a quella di Torino.

	CAPO 9: Informazione e partecipazione	CAPO 9: Informazione e partecipazione
--	---------------------------------------	---------------------------------------

	Art. 33 Informazione e partecipazione	Art. 33 Informazione e partecipazione
1	Le proposte di deliberazione degli atti fondamentali dell'Agenzia sono comunicate preventivamente agli enti consorziati nel termine di 30 giorni prima della deliberazione, con invito a proporre osservazioni Per quanto riguarda gli Enti locali le proposte saranno comunicate ai rispettivi consigli. Gli organi	Le proposte di deliberazione degli atti fondamentali dell'Agenzia sono comunicate preventivamente agli enti consorziati nel termine di 30 giorni prima della deliberazione, con invito a proporre osservazioni Per quanto riguarda gli Enti locali le proposte saranno comunicate ai rispettivi consigli. Gli organi dell'Agenzia

	STATUTO VIGENTE	STATUTO MODIFICATO
	dell'Agenzia deliberano, contro le eventuali osservazioni., con provvedimento motivato.	deliberano, contro le eventuali osservazioni., con provvedimento motivato.
2	Gli atti fondamentali che impegnino i bilanci degli enti consorziati, con fondi propri degli enti stessi diversi dal fondo trasporti regionale e degli enti locali di cui alla legge regionale 4 gennaio 2000 n. 1, per servizi complementari o integrativi ai servizi minimi sono soggetti al parere obbligatorio e vincolante dell'ente consorziato interessato.	Gli atti fondamentali che impegnino i bilanci degli enti consorziati, con fondi propri degli enti stessi diversi dal fondo trasporti regionale e degli enti locali di cui alla legge regionale 4 gennaio 2000 n. 1, per servizi complementari o integrativi ai servizi minimi sono soggetti al parere obbligatorio e vincolante dell'ente consorziato interessato.
3	Al fine di garantire una piena partecipazione da parte di tutti gli Enti aderenti a prescindere dall'entità della quota di partecipazione, l'Agenzia promuove sedi di consultazione con gli Enti aderenti sui temi di maggior importanza; l'Agenzia promuove altresì sedi di consultazione con parte degli Enti aderenti in relazione a temi di loro specifico interesse. Inoltre, per quanto attiene all'esercizio del diritto di informazione e di accesso ai documenti in possesso dell'Agenzia, da parte dei Consigli degli Enti consorziati, si richiama quanto previsto, a riguardo, negli Statuti e nei regolamenti degli Enti stessi.	Al fine di garantire una piena partecipazione da parte di tutti gli Enti aderenti a prescindere dall'entità della quota di partecipazione, l'Agenzia promuove sedi di consultazione con gli Enti aderenti sui temi di maggior importanza; l'Agenzia promuove altresì sedi di consultazione con parte degli Enti aderenti in relazione a temi di loro specifico interesse. Inoltre, per quanto attiene all'esercizio del diritto di informazione e di accesso ai documenti in possesso dell'Agenzia, da parte dei Consigli degli Enti consorziati, si richiama quanto previsto, a riguardo, negli Statuti e nei regolamenti degli Enti stessi.
4	L'Agenzia è tenuta a promuovere ogni possibile forma di partecipazione consultiva degli utenti in ordine al funzionamento e all'erogazione dei servizi, prendendo in considerazione proposte presentate da associazioni o gruppi di cittadini e di utenti, promuovendo e/o partecipando ad incontri organizzati dai suddetti soggetti allo scopo di raccogliere le opinioni dei medesimi relativamente alla gestione dei servizi pubblici in materia, e quindi instaurando costanti rapporti con gli organi di comunicazione e di informazione, predisponendo infine pubblicazioni divulgative gratuite per illustrare ai cittadini ed utenti i dati dei piani e degli strumenti di programmazione promossi e fatti propri dall'Agenzia.	L'Agenzia è tenuta a promuovere ogni possibile forma di partecipazione consultiva degli utenti in ordine al funzionamento e all'erogazione dei servizi, prendendo in considerazione proposte presentate da associazioni o gruppi di cittadini e di utenti, promuovendo e/o partecipando ad incontri organizzati dai suddetti soggetti allo scopo di raccogliere le opinioni dei medesimi relativamente alla gestione dei servizi pubblici in materia, e quindi instaurando costanti rapporti con gli organi di comunicazione e di informazione, predisponendo infine pubblicazioni divulgative gratuite per illustrare ai cittadini ed utenti i dati dei piani e degli strumenti di programmazione promossi e fatti propri dall'Agenzia.

CAPO 10: Norme finali e di rinvio	CAPO 10: Norme finali e di rinvio
-----------------------------------	-----------------------------------

Art. 34 Norme finali e di rinvii	Art. 34 Norme finali e di rinvii
1 Le modifiche al presente statuto sono approvate dall'Assemblea e rimesse agli enti consorziati per gli adempimenti previsti dall'art. 31 comma 2 del TUEL.	Le modifiche al presente statuto sono approvate dall'Assemblea e rimesse agli enti consorziati per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.